

Delega contributi sindacali

1) Gli accordi integrativi di cui al comma 5 dell'art.1 del Decreto Ministero LL.PP. del 5 marzo 1999, dovranno prevedere forme di riscossione dei contributi sindacali, dovuti dai conduttori alle organizzazioni di rappresentanza, in conformità a specifica delega.

Le organizzazioni firmatarie del presente accordo ritengono utile e si impegnano ad instaurare costanti rapporti fra di loro al fine di individuare validi strumenti migliorativi del presente accordo per meglio garantire e tutelare le parti contraenti il rapporto di Locazione, nello spirito di quanto previsto dagli accordi e protocolli nazionali, dalla legge 431/98 e dal Decreto del Ministro Lavori Pubblici 5.3. 1999.

Le parti inoltre, considerate il nuovo sistema di contrattazione introdotto dalla legge 431/98 sulle locazioni abitative, concordano la necessità per il futuro di definire un nuovo metodo sulle relazioni fra i rappresentanti della proprietà edilizia e dell'inquilinato, con particolare riguardo alle problematiche condominiali strettamente collegate al rapporto locatizio.

Nell'ambito di ognuna delle tre subfasce delle cinque zone omogenee, ossia entro i succitati valori minimi e massimi, le parti contraenti concorderanno il relativo canone anche sulla base dei protocolli d'intesa conclusi fra le organizzazioni firmatarie.

Le organizzazioni firmatarie del presente accordo si rendono fin d'ora disponibili ad assistere le parti nelle trattative precontrattuali per la definizione delle condizioni del contratto, ivi compresa la determinazione del canone.

Le associazioni così come sopra rappresentate dichiarano di sottoscrivere il presente accordo in quanto applicativo della normativa di cui alla legge 431/98 ed al D.M. 05.03.99